

STATUTO PER L'ORFANOTROFIO

" ANNA BELLA "

CAMPOBELLO DI LICITA

CAPO I°

ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI
PUO' DISPORRE:

Art. 1°- L'Orfanotrofio "Anna Bella", fondato in Campobello di Licita dalla Signora Anna Bella fu Giuseppe con testamento segreto del 28 Luglio 1913, pubblicato il 4 Agosto successivo negli atti di Notar Fontana, ed eretto in Ente Morale con decreto 20 Dicembre 1917, possiede un patrimonio consistente in una casa e in lire 200.000, capitale nominale di rendita pubblica Italiana.

Art. 2°- "Esso ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i mezzi di cui dispone, al ricovero, al mantenimento, all'educazione morale e fisica ed alla istruzione di fanciulle orfane povere, che assumano il nome di "Orfanelle Anna Bella" e di donne invalide al lavoro, qualora, vi siano posti vuoti per queste ultime. Restano salve le disposizioni di preferenza stabilito dall'art. 30 della legge 18 Luglio 1917 n. 1113 a favore delle orfane di guerra.

Art. 3°- Esistendo posti disponibili, oltre quelli gratuiti,

possono essere accolte anche orfane non povere dietro pagamento di una retta che sarà stabilita nel regolamento.

Art. 4°- Le ragazze da ricoverarsi dovranno essere native di Caspoggio di Licata, prive di padre e madre, di buoni costumi, di sufficiente capacità d'apprendere, sane di corpo, vaccinate con successo ed esenti di difetti fisici.

Art. 5°- L'età per l'ammissione delle ragazze non potrà essere minore di anni 6, nè maggiore di 12. Le ragazze saranno ammesse in seguito a domanda documentata presentata da esse o da chi le rappresenta. Nel caso che le domande superino il numero dei posti gratuiti disponibili, sono da preferirsi quelle fanciulle che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere alla loro sorte e si trovino in maggior abbandono, in secondo luogo le orfane di entrambi i genitori, ed infine le orfane di padre. Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 6°- Le alunne sono licenziate quando raggiungono il 13° anno di età. Devono essere licenziate prima quelle per le quali sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza, salvo la disposizione dell'Art. 3°. Possono essere licenziate, prima del

termini predette, le alunne alle quali si offra l'occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria sorte. Le garanzie relative sono determinate dal regolamento.

Art. 7°- L'espulsione per indisciplina o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilire nel regolamento.

Art. 8°- Il licenziamento e l'espulsione delle alunne, che abbisognino di collocamento o della pubblica assistenza, sono notificati alla locale società di patronato, se esiste, ed alla congregazione di carità, e quando occorra, anche all'autorità municipale, per evitare che le licenziate od espulse siano abbandonate a loro stesse.

Art. 9°- Le alunne licenziate prima del limite di età possono, quando cessino i motivi del licenziamento, concorrere ai posti, che si facciano vacanti nell'Istituto.

Art. 10°- Nell'Orfanotrofio è vietata ogni diversità di trattamento tra le alunne accolte gratuitamente e quelle ammesse a pagamento.

Art. 11°- Scoprendosi che un'alunna sia stata ricoverata indebitamente a titolo gratuito, per qualsiasi causa, l'amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 12°- Le alunne, le quali abbiano sufficientemente

profittato dell'insegnamento professionale, lavorino nell'Istituto o fuori, con deliberazione del ~~Consiglio~~ Consiglio amministrativo, sono ammesse alla compartecipazione agli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinare nel regolamento. L'amministrazione curerà che i salari delle alunne adette alle officine ed aziende private non siano inferiori al tasso locale. Le quote spettanti alle alunne son depositate mensilmente presso la Cassa postale di risparmio, mediante libretti individuali da consegnare a chi di diritto all'uscita delle interessate dall'Istituto.

Art. 13°- Le orfanelle saranno istruite ed educate da sorelle di carità all'interno, e sarà loro inculcato di abituarsi alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amore del lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia e a tutto ciò che occorre a formare il carattere civile.

Riceveranno nell'Istituto anche l'istruzione elementare a norma delle leggi vigenti.

CAPO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14°- L'Orfanotrofio sarà retto da un consiglio di tre membri compreso il presidente.

Art. 15°- Il primo consiglio di amministrazione sarà compo-

sto dei Signori Antonio Bella, Stefano Sillitti Bella e del Parroco pro-tempore di Campobello di Licata, i quali eleggeranno nel proprio seno il Presidente. I detti signori Bella e Sillitti Bella dureranno in carica a vita e ciascuno di essi potrà nominare un successore, che vorrà sostituirlo alla morte e così per il successore in perpetuo. Se qualche amministratore non avrà fatta la sua scelta, prima della morte o prima della dichiarazione di decadenza, il nuovo amministratore sarà nominato dal Consiglio Comunale e durerà in carica quattro anni; e dopo, la nomina sarà sempre fatta dal Consiglio Comunale.

Se in seguito i membri elettivi fossero più di uno, la nomina sarà fatta dal Consiglio Comunale in ogni biennio, e per metà del numero. Nel primo biennio la decadenza sarà seguita dalla sorte. Nessun consigliere elettivo potrà venire nominato più di due volte consecutivamente.

Art.16°- Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno, e dura in carica due anni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

Art.17°- I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo, non interverranno per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decisione è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

CAPITOLO XIII°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 18°- Le adunanze del Consiglio d'amministrazione saranno ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo in ogni primo del mese non festivo, o, dato che sia tale il giorno dopo, le altre ogni qualvolta lo richiederà un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 19°- Il Consiglio nell'adunanza di maggio di ciascun anno, prenderà in esame il conto dell'esercizio chiuso, e nel mese di settembre il bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 20°- Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento di tutti e tre i consiglieri salvo quanto è prescritto dall'ultimo comma di questo articolo ed a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni si fanno per alzata e caduta e per appello nominale, o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse

giunto l'articolo 15 della legge 17 luglio 1920 numero 6372, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 21°- I processi verbali delle adunanze saranno stesi dal segretario e saranno firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

CAPITULO IV°

AVVERTENZE E POTERI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22°- I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per l'esattore se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto del membro anziano.

Art. 23°- Il servizio di amministrazione e di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale. Nel caso in cui l'Opera sia vengha autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si potrà conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Art. 24°- I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le funzioni del personale sono fissati nel regolamento organico.

Art. 25°- Sono pure materia di disposizione regolamentare:

a) le norme circa la pubblicazione degli avvisi di

concorso per l'ammissione delle orfane e per la
nomina del personale stipendiato, i termini per pre-
sentare le rispettive domande e l'indicazione dei
documenti da allegare alle medesime

b) La disciplina interna

c) L'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici e quan-
te altro sia opportuno per il regolare andamento ~~amministrativo~~
dell'Istituto e non formi oggetto di disposizione
statutaria.

CARO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26°- Per le materie non contemplate nel presente
Statuto si conserveranno le norme delle leggi 17 Lu-
glio 1890 n. 3972, e 18 Luglio 1904, n. 390 e dei
relativi regolamenti.

Campobello di Manta 24 Maggio 1916

F.to Antonio Bella

Arc. Maria

Stefano Billitti

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: d'ordine di S.A.S. con le modifiche introdut-
te in seguito al D.L. di approvazione in data 20 di-
cembre 1917

Il Ministro F.to Orlando

per copia conforme

Il Direttore Capo di Divisione
(Firma illeggibile)

Il PRESIDENTE

S. Alt. P. Acqui



S.C.C. San Campobello di Manta